



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 7 gennaio 2022

OGGETTO: Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160 del 2019 – Articolo 67-bis del decreto-legge n. 73 del 2021

INDICE

PREMESSA	3
1. Il canone unico patrimoniale	3
2. Credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari per il pagamento del canone	5
2.1. Ambito soggettivo	5
2.2. Requisiti per ottenere il beneficio	6
2.3. Ammontare del credito d'imposta	7
2.4. Rilevanza del credito d'imposta	8
2.5. Utilizzo	9
2.6. Rispetto del limite "de minimis"	11

PREMESSA

L'articolo 67-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto Sostegni-*bis*, a seguire "Decreto")¹ – in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico – ha introdotto un credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (a seguire "legge di bilancio 2020"), dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258 – adottato ai sensi del comma 2 del citato articolo 67-*bis* del Decreto – sono state stabilite le modalità attuative per fruire del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro previsto dal precedente comma 1. È stato, inoltre, approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all'Agenzia delle entrate per beneficiare del credito d'imposta.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti sulle modalità di fruizione del citato credito d'imposta.

1. Il canone unico patrimoniale

Ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge di bilancio 2020, il "canone unico patrimoniale" (a seguire "canone"), vale a dire il canone di concessione,

¹ Il citato articolo 67-*bis* del Decreto prevede che:

«1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, è concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del comma 1 per la fruizione del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali (comuni, province e città metropolitane)².

Tale canone sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da disposizioni normative primarie, dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, ed è disciplinato dai regolamenti degli enti locali, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, ferma restando la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il presupposto del canone è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

La tariffa *standard* può essere annua o, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, giornaliera. I mezzi pubblicitari, infatti, possono essere autorizzati o concessi da parte degli enti locali di

² Sul canone unico patrimoniale cfr. la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze del 18 dicembre 2020, n. 9/DF, e la risoluzione del 28 luglio 2021, n. 6/DF.

norma per periodi pluriennali quando si tratta di impianti definiti permanenti oppure per un singolo anno o soltanto per alcuni mesi o giorni se si tratta di impianti legati ad una specifica attività (ad esempio il rifacimento di una facciata di un edificio) oppure se si tratta di singoli eventi.

In particolare, per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Si precisa che, in virtù del fatto che l'articolo 67-*bis* del Decreto individua come soggetti beneficiari del credito di imposta i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, detto beneficio non spetta ai soggetti che effettuano la pubblicità all'esterno di veicoli, in quanto i veicoli non sono configurabili come impianti pubblicitari.

Il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti locali contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Laddove il regolamento comunale o provinciale lo consenta, nelle ipotesi particolari in cui l'importo del canone superi determinati ammontari, il versamento può essere frazionato, il più delle volte in rate trimestrali, da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione o dell'autorizzazione.

In assenza di un'apposita disciplina regolamentare, l'ente locale, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo lo schema previsto dall'articolo 1, comma 796, della legge di bilancio 2020.

2. Credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari per il pagamento del canone

2.1. Ambito soggettivo

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 67-*bis* del Decreto, il credito d'imposta per il pagamento del canone è previsto in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di

immagini.

Il credito d'imposta non si applica, tuttavia, alle "insegne di esercizio", come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale «*Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta*».

2.2. Requisiti per ottenere il beneficio

Ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 1, ultimo periodo, del Decreto, il «*credito d'imposta è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi*».

Al riguardo si evidenzia che per importo «*dovuto*» a titolo di canone deve essere preso in considerazione non il canone astrattamente dovuto dal contribuente, ma quello in concreto dallo stesso versato (nel rispetto delle modalità previste dal regolamento dell'ente locale creditore) e relativo all'anno 2021. Si tiene conto anche del versamento, relativo all'anno 2021, eventualmente assolto mediante compensazione, qualora il regolamento dell'ente locale creditore lo consenta, nel rispetto delle modalità ivi previste.

Ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta – considerato che l'obiettivo del Decreto è quello di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico – si ritiene ammissibile anche il versamento del canone per il 2021 effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione descritta al paragrafo 2.3. In tal caso, ai fini del riconoscimento del credito, rileva solo l'importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.

Inoltre, con riferimento alla condizione relativa all'attribuzione del credito d'imposta in esame «*in misura proporzionale all'importo dovuto... a titolo di canone patrimoniale di*

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria... per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi», si evidenzia che tale credito d'imposta è riconosciuto, in proporzione al canone versato relativamente all'anno 2021, per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi³.

Più precisamente, nel caso in cui il canone, riferito ad ogni singola concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sia stato versato per un periodo superiore a 6 mesi, l'importo va parametrato ai 6 mesi e, quindi, va calcolato dividendo l'importo versato per il numero dei mesi del 2021 cui si riferisce il canone e moltiplicando il risultato ottenuto per 6.

Ad esempio, nel caso in cui i soggetti passivi abbiano versato il canone:

- per 4 mesi dell'anno 2021, rileva l'intero importo;
- per 8 mesi dell'anno 2021, rileva l'importo pari al canone versato diviso per 8 e moltiplicato per 6;
- per l'intero anno 2021, rileva l'importo pari al canone versato diviso per 12 e moltiplicato per 6.

Va da sé che, nel caso in cui il periodo superiore a 6 mesi di versamento del canone non comprenda mesi interi, tale calcolo deve essere effettuato con riferimento al numero dei giorni a cui si riferisce il canone.

Resta comunque fermo quanto precisato nel successivo paragrafo 2.6 in tema di rispetto del limite *de minimis*.

2.3. Ammontare del credito d'imposta

Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 67-bis del Decreto, il credito d'imposta è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto (*rectius* versato), con riferimento all'anno 2021, a titolo di canone.

A tal fine, con il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 2021 è stato previsto che i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d'imposta comunicano dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, direttamente o

³ Nelle istruzioni relative al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in esame, allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 2021, viene precisato che "*deve essere indicato l'importo dovuto, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi*". Ne deriva che nel campo "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" va inserito l'importo parametrato ai 6 mesi.

tramite un incaricato abilitato, l'importo versato a titolo di canone per l'anno 2021, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle specifiche tecniche allegate allo stesso provvedimento⁴.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, pari a 20 milioni di euro, previsto dal comma 1 dell'articolo 67-*bis* del Decreto, il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 2021⁵ stabilisce che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari all'importo dovuto (*rectius* versato) relativamente all'anno 2021, a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 21 marzo 2022.

Detta percentuale è ottenuta rapportando il predetto limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo degli importi dovuti (*rectius* versati) per l'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale indicati nelle comunicazioni presentate.

Nel caso in cui il predetto ammontare complessivo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

2.4. Rilevanza del credito d'imposta

L'articolo 67-*bis* del Decreto non fornisce indicazioni in merito al regime fiscale applicabile al credito d'imposta in argomento.

Al riguardo, occorre considerare che l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (c.d. Decreto Ristori), prevede che «*I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o*

⁴ Le quali prevedono, *inter alia*, che il soggetto beneficiario del credito d'imposta non deve risultare deceduto (se persona fisica) ovvero cessato (se persona non fisica) alla data di presentazione della comunicazione.

Gli stessi termini e le stesse modalità sono previsti:

- per l'invio di un nuovo modello che sostituisce integralmente il precedente o
- per presentare la rinuncia al credito già richiesto.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Al Centro operativo servizi fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della comunicazione.

⁵ Cfr. punto 4.2 del citato provvedimento.

professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Per quanto sopra considerato, avuto riguardo alla *ratio* sottesa all'articolo 67-bis del Decreto (*i.e.*, sostegno alla ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico nel periodo di emergenza epidemiologica) e alle caratteristiche dell'agevolazione in esame, il credito d'imposta risulta riconducibile agli aiuti «erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» con la conseguenza che lo stesso per i soggetti di cui al citato articolo 10-bis:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP;
- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

2.5. Utilizzo

Tenuto conto dell'esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, fissato dal comma 1 dell'articolo 67-bis del Decreto in 20 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del predetto limite, il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 2021 dispone che «*il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2*» con il quale è resa nota la misura percentuale del credito d'imposta in parola⁶.

⁶ Cfr. punto 5.1 del citato provvedimento.

Con riferimento alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). In tali ipotesi, l'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non può essere chiesto a rimborso.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione:

- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo consentito, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato; lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Per consentire l'utilizzo in compensazione, con successiva risoluzione dell'Agenzia delle entrate sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Relativamente ai limiti di utilizzo è il caso di precisare che, in assenza di una contraria previsione da parte della norma istitutiva, il credito soggiace al limite di fruizione annuale, pari a 250.000 euro, applicabile ai crediti di imposta agevolativi in base all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quanto al coordinamento di tale limite con quello generale alle compensazioni previsto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388⁷, si confermano i chiarimenti resi con la risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9/DF, secondo cui *“... qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale ..., sarà possibile utilizzare i crediti d'imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale ...”*.

⁷ L'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispone che *«A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro»*.

Peraltro si ricorda che il limite di cui al citato articolo 34 della legge n. 388 del 2000 non riguarda i crediti di imposta derivanti dall'applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti – come nel caso *de quo* – nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi (cfr. *ex multis* circolare del 18 settembre 1998, n. 219, e risoluzione del 24 maggio 1999, n. 86/E).

Tenuto conto, infine, che l'articolo 67-*bis* del Decreto non fissa un termine ultimo per l'utilizzo del credito d'imposta in parola, si ritiene che nelle ipotesi in cui lo stesso non sia fruito, in tutto o in parte, l'ammontare residuo possa essere fruito secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito.

2.6. Rispetto del limite “*de minimis*”

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 67-*bis* del Decreto, l'agevolazione trova applicazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento della Commissione europea del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti «*de minimis*»⁸.

Al riguardo, si ricorda che per “aiuti *de minimis*” (o “aiuti di importanza minore”) si intendono i sussidi e gli interventi pubblici, sotto qualsiasi forma, diretti ad alleviare gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa⁹ i quali, non superando l'importo prestabilito in un determinato periodo di tempo, non hanno alcun potenziale effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri di talché la loro concessione non è soggetta all'obbligo di notifica alla Commissione europea previsto dall'articolo 108, par. 3, del TFUE.

Sulla base di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 3, par. 2, del citato regolamento, l'importo degli aiuti concessi a titolo *de minimis* ad una impresa unica¹⁰ non

⁸ La cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1 del regolamento (UE) della Commissione del 2 luglio 2020, n. 2020/972.

⁹ La nozione di impresa, ai fini della normativa europea in materia di concorrenza, è molto ampia e comprende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla sua natura giuridica, dalle sue modalità di finanziamento (pubblico o privato), dalla presenza di un fine di lucro.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 2, par. 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, più imprese sono considerate “impresa unica” quando:

a) un'impresa detenga la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

può superare i 200.000 euro¹¹ nell'arco di tre esercizi finanziari, da intendersi come “periodi d'imposta” rilevanti in conformità alle disposizioni vigenti in materia fiscale in ciascuno degli Stati membri.

Con riferimento al rispetto del limite *de minimis*, nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 2021, al punto 4.3, viene specificato che “*se l'importo teoricamente spettante del credito d'imposta, calcolato secondo quanto disposto al punto 4.1, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi del regolamento ... “de minimis”, determina il superamento dei limiti massimi ivi previsti, nella Comunicazione va riportato l'importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti. In tal caso, ai fini del calcolo della percentuale di cui al punto 4.2, secondo periodo, si tiene conto di tale minor importo e l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito rideterminato moltiplicato per la suddetta percentuale*”, che sarà resa nota entro il 21 marzo 2022.

Nell'ipotesi in cui l'impresa interessata al credito d'imposta *de quo* benefici di altri aiuti *de minimis*, prima di inviare la Comunicazione, occorre, quindi, verificare se l'importo di tali aiuti sommato all'agevolazione in esame non ecceda la soglia *de minimis*.

In caso di superamento, l'importo del canone parametrato ai sei mesi (che coincide con il credito d'imposta teoricamente spettante) va corrispondentemente ridotto in modo da garantire che il complesso delle misure riconosciute in *de minimis* non ecceda i 200.000 euro.

L'importo così rideterminato va indicato nel campo “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del modello di Comunicazione e rappresenta la base di commisurazione a cui applicare la percentuale che verrà resa nota entro il 21 marzo 2022.

c) un'impresa abbia il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlli da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

¹¹ Tale soglia è ridotta a 100.000 euro per i soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, i quali non possono utilizzare aiuti *de minimis* per l'acquisto di veicoli destinati a tale trasporto.

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(*firmato digitalmente*)